

TAR Lazio - Sentenza 09/08/2011 n. 7072
d.lgs 163/06 Articoli 244, 64 - Codici 244.1, 64.1

Per giurisprudenza ormai costante, le disposizioni recate dalla lex specialis di gara debbono essere necessariamente impugnate recta via e nel termine di decadenza di trenta giorni dalla loro piena conoscenza solo quando rechino previsioni impeditive alla partecipazione alla selezione della ditta che intende farne valere in via giudiziale la illegittimità (Cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 20 giugno 2011 n. 2671, secondo cui "L'onere per l'impresa di impugnare tempestivamente gli atti della procedura di evidenza pubblica, ad eccezione dell'esclusione dalla gara o delle clausole del bando immediatamente preclusive della partecipazione alla gara stessa, sorge in presenza dell'aggiudicazione definitiva"). Viceversa, nell'ipotesi in cui la disposizione recata dall'atto contenente la disciplina di gara ed asseritamente illegittima manifesta la propria portata pregiudizievole solo in un secondo tempo, essa potrà essere validamente e tempestivamente gravata in uno con l'atto applicativo pregiudizievole.